

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 20/09/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 19/A

OGGETTO: chiarimento del Ministero del Lavoro sulla tutela della sicurezza dei lavoratori nello sport dilettantistico

È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una risposta ad un quesito in materia di applicabilità delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Rinviando alle nostre precedenti circolari sul punto per una disamina più generale sui contenuti del D.lgs. 81/08, si richiama l'attenzione degli operatori sui contenuti di tale risposta ministeriale che, pur non presentando le caratteristiche della circolare o dell'interpello, è di sicuro interesse stante la provenienza ed i contenuti medesimi.

Nella nota ministeriale allegata si ribadisce, innanzitutto, che **le prestazioni svolte in ambito sportivo dilettantistico** (ferma l'applicabilità di tutte le norme di cui al citato Testo Unico ai lavoratori sportivi professionistici), **non sono oggetto di una disciplina particolare o derogatoria**. Ciò premesso, il Ministero si interroga se dal coacervo delle norme applicabili alle associazioni e società sportive dilettantistiche oltreché alle collaborazioni svolte in loro favore siano rinvenibili alcune limitazioni all'integrale applicazione delle norme poste alla tutela di tutti i lavoratori.

A parere del Ministero, però, tutte le norme di carattere speciale previste per lo sport dilettantistico esplicano la propria validità esclusivamente in ambito fiscale non dettando "un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione". La normativa applicabile sarà, pertanto,

quella del diritto comune e andrà individuata in relazione alla tipologia della prestazione.

Viene **esclusa l'equiparazione ai volontari che operano in favore delle organizzazioni di volontariato** di cui alla L. 266/1991, per cui sono previste delle tutele attenuate rispetto alle altre categorie di lavoratori, per tutte le figure operanti a vario titolo in favore di ASD e SSD.

Il regime applicabile ai percettori di redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (istruttori e collaboratori amministrativo-gestionale *in primis*) **sarà quello previsto per i lavoratori autonomi** (che si differenzia da quello previsto per i lavoratori subordinati comportando minori adempimenti) anche in virtù della non applicabilità (ai sensi dell'art. 61, comma 3, D.lgs. 276/2003) dell'istituto del contratto a progetto a *"i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*. Analogamente, anche ai volontari* che operano in favore di ASD e SSD si applicheranno gli artt. 21 e 26 T.U. con le misure previsti per i lavoratori autonomi.

In sostanza, volontari, prestatori di attività sportiva dilettantistiche e collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuati in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico (ad es. utensili marcati CE); dovranno, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. Relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno inoltre **facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria** (visita preventiva e periodica sullo stato di salute e sulla idoneità alla mansione) e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (generalmente invece obbligatorie ed a carico del datore di lavoro per le altre tipologie di lavoratori). Sussiste, altresì, l'obbligo per il datore di lavoro ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i **rischi da interferenze** tra la prestazione del collaboratore e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione (struttura, impianto sportivo, etc.).

Nulla viene detto a proposito degli **atleti dilettanti**. Si ritiene che gli stessi non siano da considerarsi lavoratori ai sensi del provvedimento in esame in quanto in esso può ritenersi prevalente la componente ludica come oggetto della prestazione. Tale tesi appare confermata indirettamente anche dalla

* A norma dell'art. 2, primo comma lett. a) del D.lgs. 81/08 è lavoratore la *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ..."*.

previsione della lettera e) del secondo comma dell'art. 74 laddove viene previsto che i materiali sportivi utilizzati *“a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative”* non costituiscano *“dispositivi di protezione individuale”*.

Per completezza di informazione si ricorda che i principali adempimenti cui sono tenuti i Gestori di centri sportivi nel caso in cui annoverino dei lavoratori dipendenti o assimilati sono le **misure generali di tutela** elencate nell'art. 15 del T.U.

Il Ministero afferma inoltre che, in ogni caso, si applicano anche in questo contesto *“i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”*. In conclusione della nota il Ministero ricorda che, stante la competenza legislativa concorrente delle Regioni e Province Autonome in materia di ordinamento sportivo e tutela della salute e della sicurezza del lavoro, occorrerà prestare attenzione alle disposizioni normative di detti Enti che, aggiungiamo, si auspica possano entrare maggiormente nel dettaglio allo scopo di dare maggiori certezze agli operatori sportivi del territorio di riferimento.

Tralasciando per un attimo la tematica relativa alla sicurezza del lavoro, si evidenzia come taluni passaggi della risposta ministeriale sembrano “indebolire” le tesi difensive dei sodalizi sportivi dilettantistici nei contenziosi con gli Enti previdenziali. Se, infatti, sinora gli Enti (ENPALS *in primis*) hanno confermato nei propri documenti di prassi che, in presenza di redditi diversi (genuina prestazione sportiva dilettantistica), i contributi previdenziali ed assistenziali non fossero dovuti, in tale documento si evidenzia come la qualificazione di un emolumento quale “reddito diverso” non ha alcuna influenza in relazione ad altri ambiti costituendo comunque una prestazione lavorativa.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli


Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010)

A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti indicazioni generali.

In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell'art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all'art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

Infatti il lavoratore è *“la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione...”*, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.

Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano applicabili integralmente nell'ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse – legge 16 dicembre 1991, n. 398 *“Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche”*, l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.

La principale fonte normativa che regola le ASD è il citato art. 90 della legge n. 289/2002, che, nell'estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle stesse, come l'assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l'inclusione fra i *redditi diversi* ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle *“indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, ...dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”*, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche.

Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l'ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l'effettivo perseguimento di quei fini.

La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.

Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l'applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l'applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, *“i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*, salva comunque l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.

Per tali lavoratori si esclude, altresì, l'equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell'art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all'atto costitutivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge. Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i *redditi diversi* ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.

Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.

Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la

disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.